

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 344° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i> 6
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 15
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 19
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 24
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 28
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 30
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 36

### Commissioni riunite

10 <sup>a</sup> (Industria) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) .....	<i>Pag.</i> 4
---	---------------

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

### Organismi bicamerali

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i> 41
Riforma amministrativa .....	» 44

### Sottocommissioni permanenti

<i>1<sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri</i> .....	<i>Pag.</i> 49
<i>5<sup>a</sup> - Bilancio - Pareri</i> .....	» 52
<i>7<sup>a</sup> - Istruzione - Pareri</i> .....	» 56
<i>Infanzia</i> .....	» 57

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i> 58
---------------------------	----------------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

**134ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

(R030 000, C21ª, 0018º)

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE****10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)****13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
CAPONI

*La seduta inizia alle ore 20,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(751) DIANA Lino ed altri. – Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso** (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Partito popolare, ai sensi dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento, nella seduta del 13 maggio 1997)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 1 luglio 1997.

Il presidente CAPONI ricorda che è stata già svolta la discussione generale e che pertanto può darsi luogo allo svolgimento delle repliche.

Il relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione ZILIO ricorda che da quando è in corso l'*iter* del disegno di legge hanno preso avvio a livello regionale e locale una serie di iniziative legislative e regolamentari, nonché alcune sperimentazioni concrete. Ad esempio, le regioni Veneto e Val d'Aosta hanno rispettivamente approvato due leggi in materia nel giugno 1997 e nell'aprile 1998, mentre altre regioni stanno discutendo proprie proposte legislative contenenti stanziamenti anche più congrui di quello previsto nell'ambito del provvedimento in esame.

Pronunciandosi quindi positivamente rispetto alle proposte di audizioni formulate nella discussione generale, esprime l'avviso che l'approvazione del disegno di legge sia resa ancor più necessaria dall'esigenza di coordinare le iniziative citate, attraverso una normativa-quadro che detti principi validi su tutto il territorio nazionale.

Il relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione BORTOLOTTO replica agli intervenuti in discussione generale esprimendo apprezzamento per le richieste di considerare la posizione degli enti locali, ai fini di un'introduzione graduale delle normative a tutela dall'inquinamento luminoso: fa pertanto propria la richiesta di costituzione di un Comitato ristretto che, ai fini della redazione di un testo da sottoporre alle Commissioni riunite, provveda anche ad audizioni di rappresentanti delle autonomie locali e di esperti del settore.

Il presidente CAPONI, rilevata l'assenza del Governo, richiede alle Commissioni riunite se si intenda convenire immediatamente sulla proposta dei relatori, fatta salva la possibilità del Governo (la cui partecipazione al Comitato ristretto resta intatta facoltà, peraltro auspicabile) di replicare nella prossima seduta plenaria.

Aderiscono all'opportunità di costituire immediatamente un Comitato ristretto i senatori GIOVANELLI, TURINI e CARCARINO.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta dei relatori di costituire un Comitato ristretto, deferendogli la possibilità di svolgere audizioni informali nonchè la valutazione sull'opportunità di sottoporre alla sede plenaria la proposta di un testo base.

Il presidente CAPONI, dopo aver invitato conseguentemente i Gruppi a far pervenire alla Presidenza delle Commissioni riunite le proprie designazioni dei componenti del Comitato ristretto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 21,15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

**289<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3236) Norme in materia di conflitti di interesse**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

**(236) PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La senatrice SILIQUINI chiede di differire il termine per la presentazione degli emendamenti, il quale è scaduto alle ore 14, considerato che non è ancora stato espresso il parere della 2<sup>a</sup> Commissione e che della questione si tratterà verosimilmente alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora concluso il dibattito di carattere generale e che quindi in ogni caso il termine stesso non dovrebbe oltrepassare tale momento. Suggestisce comunque di adottare la decisione in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione**, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di

legge costituzionale d'iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato

**(303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione**

**(341) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione**

**(432) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione**

**(658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione**

**(2452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore PASTORE sollecita la conclusione a data certa del dibattito, al quale hanno preannunciato il proprio intervento alcuni componenti.

Il PRESIDENTE dà assicurazioni al riguardo, ma propone comunque di rinviare la decisione ad una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa**

**(2912) BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti**

**(3179) LO CURZIO ed altri. - Nuove norme sul processo amministrativo**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, congiunto, sospeso nella seduta del 15 luglio, con il seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2934, assunto come testo-base.

Il relatore PELLEGRINO ricorda che sono stati esaminati gli emendamenti all'articolo 6. All'articolo 7, a suo avviso, l'emendamento 7.1 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.100 (nuovo testo). Il suo parere invece è favorevole sull'emendamento 7.3, contrario sugli altri, 7.2 e 7.4. Concorde con l'avviso del relatore il sottosegretario BETTINELLI. La Commissione approva quindi l'emendamento 7.3 e respinge gli altri 7.2 e 7.4. È dichiarato precluso l'emendamento 7.1. È accolto l'articolo 7 nel testo così modificato.

Il relatore PELLEGRINO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario sull'emendamento 7.0.3. Non è comunque opportuno procedere all'istituzione di nuove sezioni staccate, operazione che determinerebbe un'esigenza di organici ancor più cospicua; in mancanza, si pregiudicherebbe la funzionalità di tali collegi. Il sottosegretario BETTINELLI invita i presentatori a ritirare la proposta di modifica. Il senatore MARCHETTI auspica una soluzione costruttiva, tenuto conto che la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario anche riguardo all'emendamento 7.0.2, da lui sottoscritto. Per il senatore SPERONI, con l'eventuale approvazione dell'emendamento 7.0.2, si potrebbe procedere all'istituzione delle sezioni staccate di cui all'emendamento 7.0.3. Il relatore PELLEGRINO riconosce la fattibilità di questa operazione, a condizione però che gli organici così aumentati siano destinati interamente alle sezioni di nuova istituzione, senza quindi procedere al potenziamento di quelle già esistenti. La formazione di una sezione staccata non pone poi solo un problema di organici riferiti al personale togato, ma anche di ausiliari e di sedi. Raccomanda quindi di non esporsi ad un eventuale voto contrario dell'Assemblea, a meno che non vengano reperite risorse aggiuntive.

Il ministro BASSANINI afferma che il Governo non è al momento in condizione di procedere ad un consistente incremento della dotazione finanziaria del disegno di legge. Concorda comunque con le considerazioni espresse dal relatore.

Il senatore PINGGERA dichiara che la giurisdizione amministrativa versa in una situazione di estrema gravità, alla quale va posto rimedio con urgenza, anche a costo di rinunciare a spese necessarie, in quanto la giurisdizione inerisce ad una funzione sovrana dello Stato. Il senatore BESOSTRI teme che venga ad estendersi eccessivamente l'oggetto del disegno di legge, ritardando così l'*iter* dello stesso. È vero però anche che, senza adeguate misure organizzative, si rischia di compromettere gli effetti dell'accelerazione procedurale. Egli teme che quanto previsto dall'emendamento 7.0.2 risulti ancora insufficiente rispetto alle necessità, dal momento che sono state introdotte varie ipotesi di giurisdizione esclusiva che richiedono laboriose attività istruttorie. Raccomanda pertanto di stralciare le norme che prevedono aumenti consistenti di organici.

Il presidente VILLONE prende atto che la Commissione si va orientando verso l'approvazione di un aumento contenuto degli organici stessi, in attesa che il Governo sottoponga alle Camere proposte di maggiore respiro sulla base di nuove risorse finanziarie. In questa prospettiva non sembra opportuno accordare altri benefici di stato giuridico od economico alle categorie interessate. Il senatore SCHIFANI ritiene che una giustizia amministrativa più celere rappresenti un'esigenza prioritaria rispetto a quella di una giustizia più vicina, logisticamente, ai cittadini e quindi alla creazione di sezioni staccate. Raccomanda pertanto di approfondire in modo adeguato il contenuto del proprio emendamento

7.0.4, sul quale chiede al relatore di pronunciarsi. Il senatore FISICHELLA suggerisce ai presentatori, qualora il relatore si pronunci favorevolmente sull'emendamento 7.0.2, di ritirare i restanti, aggiuntivi all'articolo 7.

Il ministro BASSANINI ribadisce che il Governo non è al momento in condizione di reperire altri mezzi finanziari, ma si riserva di compiere una verifica in vista dell'esame in Assemblea. Il relatore PELLEGRINO fa presente che gli emendamenti che dispongono aumento di organici sono correlati all'emendamento 10.1, sul quale non si è ancora pronunciata la Commissione bilancio. Egli preannuncia un proprio parere favorevole sull'emendamento 7.0.2, contrario sui restanti di analogo contenuto, giudicando indispensabile per la riuscita della riforma un aumento contenuto del personale giudicante.

Risultando al momento accantonati, quindi, in attesa del parere della Commissione bilancio, gli altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, il senatore SCHIFANI segnala che il proprio emendamento 7.0.5 non comporta oneri finanziari. La disposizione, al primo comma, tende a favorire la continuità di servizio presso i tribunali amministrativi regionali. Obietta il ministro BASSANINI che, in base a tale normativa, un consigliere di Stato non potrebbe quindi presiedere il TAR, aspetto che sarebbe coerente solo se le due carriere fossero interamente distinte. Il relatore PELLEGRINO si pronuncia quindi in senso contrario al primo comma, rimettendosi alla Commissione per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento stesso. Conviene con questo avviso il sottosegretario BETTINELLI.

Il senatore SCHIFANI ritira pertanto il primo comma dell'emendamento 7.0.5, il quale è accolto dalla Commissione nella parte restante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0110<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE avverte che, tenuto conto del calendario dei lavori dell'Assemblea, nella giornata di mercoledì 22 luglio, dopo la seduta dedicata all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, potrà essere convocata una successiva seduta sulla base dell'ordine del giorno già diramato. I lavori della Commissione dovrebbero in ogni caso proseguire nella giornata di giovedì 23 luglio.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934****Art. 7.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il giudice istruttore designato ai sensi del precedente articolo 2, quarto comma, decide con ordinanza succintamente motivata i ricorsi che si presentino manifestamente irricevibili, inammissibili o infondati. In tale ultimo caso la motivazione può consistere in un sintetico riferimento ai profili di fatto o di diritto ritenuti risolutivi ai fini della definizione della causa ovvero anche ad un precedente conforme.

Egli dà atto, altresì, direttamente dell'interruzione o della sospensione del processo nei casi stabiliti dalla legge, della cessazione della materia del contendere, della rinuncia al ricorso e, infine, della maturata perenzione».

**7.1**

ROTELLI, PASTORE

*Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed eventualmente disponendo l'integrazione del contraddittorio davanti a sè».*

**7.3**

DENTAMARO

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. il secondo comma dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è così modificato:

“In caso di errore scusabile conseguente all'omessa o erronea indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consiglio di Stato decide sulla controversia se è competente; altrimenti rimette in termini il ricorrente per proporre impugnativa al giudice competente che deve essere indicato nella sentenza”.

3. L'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è abrogato».

**7.2**

DENTAMARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è abrogato».

**7.4**

MAGNALBÒ, PASQUALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Nuove sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali)*

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la parola: "Sicilia" sono aggiunte le seguenti: "Piemonte, Veneto, Toscana, Sardegna"».

**7.0.3**

SCHIFANI, PASTORE

**7.0.1** (Identico all'em. 7.0.3)

MARCHETTI

**7.0.8** (Identico all'em. 7.0.3)

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni relative ai magistrati amministrativi)*

1. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei consiglieri di stato è aumentato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità».

**7.0.2**

MARCHETTI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «nonchè di consigliere di Stato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 50, settimo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, all'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 1990, n. 189, e all'articolo 3, comma 1, della legge 8 agosto 1991 n. 265, che vanno interpretate nel senso che la riduzione a complessivi 4 anni di anzianità per il conseguimento della qualifica di consigliere dei tribunali amministrativi regionali, non ha effetto pregiudizievole per i consiglieri di Stato, la cui anzianità è integrata, nel limite di quattro anni, con quella maturata nelle precedenti qualifiche».*

**7.0.4/1**

LISI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni riguardanti i magistrati amministrativi)*

1. Per la nomina alle qualifiche di primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, nonché di consigliere di Stato, l'anzianità prevista negli articoli 17, 18 e 19 n. 1, della legge 27 aprile 1982 n. 186, è ridotta della metà. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1990 n. 189, continuano ad applicarsi ai referendari e primi referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo restando, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale comporta comunque l'attribuzione nella nuova qualifica della classe stipendiale di importo immediatamente superiore a quello proprio dell'ottava classe della qualifica di primo referendario.

3. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità; quello dei consiglieri di Stato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità.

4. È abrogato l'articolo 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

5. Ai magistrati che, continuando a prestare servizio presso il tribunale di assegnazione, siano temporaneamente assegnati ad altro tribunale spetta, oltre al rimborso spese, una indennità pari allo stipendio tabellare, proporzionata all'effettivo impegno. L'indennità esclude il trattamento di missione».

**7.0.4**

SCHIFANI, PASTORE

**7.0.7** (Identico all'em. 7.0.4)

PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 21, quarto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, è aggiunta la seguente proposizione: «e la nomina è riservata a coloro che hanno prestato servizio per almeno quattro anni presso un tribunale amministrativo regionale.

2. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma come sopra integrato, è aggiunto il seguente comma:

“La nomina a presidente di tribunale amministrativo regionale comporta l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina non può essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico”».

**7.0.5**

SCHIFANI, PASTORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine, le parole: “ovvero disporre consulenza tecnica”».

**7.0.6**

SCHIFANI, PASTORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Norme in tema di ricorso straordinario)*

1. Il Consiglio di Stato, in sede di emanazione del parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, può sollevare questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

2. I pareri delle sezioni consultive sono pubblici, a meno che l'amministrazione, all'atto della richiesta, chieda che il parere resti riservato per tre mesi dalla sua emanazione. Decorsi i tre mesi l'amministrazione deve chiedere espressamente se il parere resti definitivamente riservato. Sono in ogni caso pubblici i pareri resi su ricorso straordinario e sugli schemi di atti normativi.

3. I pareri contengono l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore».

**7.0.9**

IL GOVERNO

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

**146ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
PORCARI

*Intervengono il delegato della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per le questioni giuridiche monsignor Attilio Nicora, il direttore dell'Ufficio CEI per la cooperazione tra le chiese, monsignor Giuseppe Andreozzi e il responsabile del settore emergenze riabilitazione e sviluppo della CARITAS italiana, dottor Francesco Maria Carloni.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana: audizione di rappresentanti della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) (R048 000, C03ª, 0001ª)**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 16 giugno scorso.

Dopo che il presidente PORCARI ha porto il benvenuto agli ospiti, monsignor Attilio NICORA sottolinea il vivo interesse che la Conferenza episcopale italiana porta ai problemi della solidarietà verso i paesi in via di sviluppo e l'impegno per la promozione umana di quelle popolazioni. Traccia un breve quadro delle realtà e delle iniziative di cui la CEI si sente espressione rappresentativa, ricordando innanzitutto alcune cifre destinate ogni anno agli aiuti che derivano dal gettito dell'8 per mille scelto dai contribuenti all'atto della dichiarazione dei redditi: negli anni 1990-1998 in tale ambito sono stati devoluti 815 miliardi. Per programmare gli interventi la CEI ha istituito un comitato, disciplinato da uno specifico regolamento, nel quale è stabilito che tutte le somme derivanti dall'8 per mille sono da spendere nel Terzo Mondo e per il Terzo Mondo, dando una interpretazione dinamica e promozionale all'espressione «interventi caritativi», nel senso di distribuire gli aiuti soprattutto per finalità formative e di sviluppo sostenendo i progetti legati alla formazione dei formatori e quelli a più ampia ricaduta sulle popolazioni.

Perno del sistema sono le realtà locali di riferimento per il quale si utilizza la rete delle parrocchie, degli istituti missionari e delle diocesi. Per questo servizio si registra un assorbimento dello 0.60 per cento rispetto alle risorse integrate e a questa voce sono stati riservati, nel 1997, 140 miliardi. In questo ambito su un totale di oltre 1000 progetti presentati ne sono stati approvati 459, per un totale di circa 184 miliardi. Segnala a titolo di esempio, per la formazione scolare professionale e culturale, un appoggio a programmi in Mozambico, in Brasile e in India, una scuola per minori in difficoltà nelle Filippine, un centro di cardiologia a Cuba, corsi di formazione per infermieri in Albania, assistenza sanitaria e alimentare in Corea del Nord e nel Niger.

L'intervento della Chiesa nel Terzo Mondo è comunque molto più ampio dati i collegamenti con vari organismi ecclesiali e, in questo caso, altri finanziamenti si aggiungono, provenienti dalla rete di solidarietà suscitata tra i fedeli. Tra i principali soggetti collegati ricorda la Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV), la CARITAS italiana, i Centri missionari diocesani, gli Istituti religiosi e i movimenti ecclesiali: pur essendo evidente la difficoltà di fornire cifre esatte sul numero degli operatori e sul volume degli aiuti, si può comunque stimare in oltre un migliaio i volontari stabili coinvolti, più altre persone in forme saltuarie, per una gestione di oltre 2 mila miliardi di lire. Inoltre è veramente difficile misurare l'effetto di promozione umana, sociale, culturale e spesso anche professionale generato dalla presenza e dall'azione evangelizzatrice dei circa 15 mila missionari italiani sparsi nel mondo, ai quali va il sostegno e il ringraziamento commosso anche nel ricordo di coloro che hanno donato la vita sul campo.

Passando ad alcune riflessioni sul testo di riforma in esame presso il Comitato ristretto della Commissione, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione introduttiva del senatore Boco, concorda con l'impostazione che prevede la connessione con la disciplina relativa al volontariato internazionale: lamenta che il numero dei volontari riconosciuti dal Ministero degli affari esteri italiano è sceso a poco più di duecento, cifra infinitamente minore rispetto a quella degli altri paesi europei comparabili. Ritiene giusto che l'incremento della cooperazione rappresenti un aspetto qualificante e irrinunciabile della politica estera, e che la sua disciplina venga tenuta distinta dalle questioni concernenti la difesa e le attività di polizia internazionale. Naturalmente il rilancio della cooperazione ha come condizione necessaria l'incremento delle risorse finanziarie pubbliche ad essa annualmente destinate, per avvicinarsi alla misura dello 0.7 raccomandata a livello internazionale. Parallelamente le procedure dovranno essere rese più semplici e le gestioni più dinamiche, riuscendo ad abbattere le dispendiose mediazioni burocratiche segnalate anche nel discorso del Presidente della Repubblica al corpo diplomatico nel discorso per gli auguri di Natale del 1997.

Sottolinea l'importanza rivestita dalla partecipazione coordinata delle organizzazioni non governative, nel quadro del valore della sussidiarietà che comporta una concezione dello Stato non autocentrica ma come punto di capacità di programmazione, di coordinamento, di stimo-

lo e di controllo: in un quadro pluralistico vanno valorizzate le iniziative che partono dalla società civile nel riconoscimento e nella promozione dei diritti e dei doveri di tutti. Esprime un'opinione favorevole nei confronti della cosiddetta cooperazione decentrata purchè non si cada in forme periferiche di centralismo burocratico moltiplicando i difetti già rilevati a livello centrale. Condivide altresì i tre pilastri della cooperazione individuati dal relatore e la necessità dell'articolazione fra il ruolo politico, il ruolo di indirizzo e controllo e il ruolo di gestione: in questo ambito auspica che siano evitate strutture e funzioni scoordinate e competitive soprattutto facenti capo alle rappresentanze diplomatiche italiane esistenti sul campo.

Dopo essersi soffermato brevemente sul regolamento attuativo che reca «criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale», segnala l'opportunità del coordinamento tra la ripartizione dei fondi, i Ministeri competenti per materia e la relazione indirizzata annualmente al Parlamento. In conclusione, la riflessione che viene spontanea è che la legge potrà fare tutto il possibile ma la mediazione umana resta ineliminabile e pertanto occorrerà la formazione di uomini nuovi; la Chiesa, mentre augura al legislatore italiano di lavorare nello spirito di autentica novità, continuerà a preparare per il raggiungimento dello scopo.

Il dottor Francesco Maria CARLONI, riprende alcuni temi ampiamente illustrati, per rilevare che un punto da tenere fermo sarà quello della distinzione tra la cooperazione e il filone della promozione del commercio estero, attività che ha creato grande confusione di ruoli, volta decisamente alla realizzazione di obiettivi diversi; si dovrà altresì affermare con chiarezza l'incompatibilità dell'esistenza nello stesso testo di norme volte a disciplinare la cooperazione con quelle relative agli interventi militari internazionali. Sottolinea la necessità di valorizzare il ruolo delle ONG che dovranno essere coinvolte nella fase di integrazione dei programmi, in quanto testimoni delle richieste che partono dalle stesse popolazioni destinatarie; concorda altresì nel favorire lo sviluppo della cooperazione decentrata, nel quadro di un indirizzo nazionale, e di valorizzare il mondo dell'associazionismo favorendo altresì l'educazione alla mondialità. Per quanto riguarda l'attività della CARITAS, auspica che si prevedano procedure di consultazione in cui inserirne l'apporto, ricordando la sua diffusione capillare attraverso le diocesi.

Il Presidente PORCARI ringrazia gli ospiti per l'interessante esposizione e chiede qualche chiarimento sul ruolo che la diplomazia potrà avere nel campo della nuova cooperazione, sottolineando la necessità di puntare alla formazione dei soggetti che dovranno operare in questo quadro.

Il senatore VERTONE rileva una contraddizione tra la voluta esclusione del commercio estero e la pretesa di favorire lo sviluppo dei paesi del Terzo Mondo. Chiede in proposito qualche esempio.

Il senatore VOLCIC concorda con la necessità di scindere l'attività della cooperazione da quella legata ad interventi umanitari di emergenza.

Il senatore FOLLONI si sofferma sul concetto di gratuità della cooperazione e chiede qualche suggerimento per poter utilmente collocare il contributo delle ONG nella fase di programmazione, prevedendo una partecipazione di tipo consultivo nella definizione degli obiettivi generali di intervento nonché nelle priorità dei piani paese.

Il senatore BOCO dopo aver sottolineato l'importanza dell'incontro odierno, ricordando la complessa configurazione dell'apporto della Chiesa cattolica nel campo della cooperazione, osserva che parecchi dei punti esposti hanno già trovato una elaborazione nel testo che il comitato ristretto sta disponendo. In tale ambito sarà prioritario affrontare il problema della definizione del significato delle parole ancor prima di risolvere i nodi concreti. Poichè inoltre le nuove norme dovranno superare il dualismo e l'aspetto conflittuale tra cooperanti e volontari, è intenzione di includere nello stesso testo le due discipline.

Il senatore CORRAO ricorda il forte divario registrato tra le politiche di intervento degli istituti finanziari internazionali e l'opera della cooperazione e del volontariato che si sono spesso ritrovati relegati in interventi inutili, fuori da un contesto coordinato. Inoltre segnala che nei paesi destinatari si nota spesso il disagio da parte delle popolazioni nell'accettare doni provenienti da organizzazioni religiose, creandosi difficoltà con le confessioni locali: a tale scopo segnala la necessità di puntare i programmi sulla domanda locale, evitando elementi turbativi esterni che si sono spesso presentati quasi come una forma di violenza sulla cultura locale e sulle abitudini sociali. La presenza dei destinatari dovrà essere inserita nel processo di formazione delle scelte, non sottovalutando la possibilità anche di agire attraverso gli immigrati presenti sul territorio italiano, creando per essi una formazione legata alla cooperazione da svolgere nei rispettivi paesi.

Il presidente PORCARI, dato l'anticipo della seduta pomeridiana dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione a data da destinarsi.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

**221<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per l'anno 1998 (n. 298)**

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

(R139 b 00, C07<sup>a</sup>, 0039°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il PRESIDENTE, preso atto che nessuno chiede la parola, pone ai voti la proposta del relatore di esprimere parere favorevole, che la Commissione approva senza discussione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(662) SPECCHIA ed altri: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica**

**(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica**

**(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica**

**(1411) MINARDO ed altri: Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica**

**(2965) COSTA: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 marzo scorso.

Il PRESIDENTE invita il relatore Occhipinti a dar conto dei lavori del Comitato ristretto.

Il relatore OCCHIPINTI ricorda che il Comitato ristretto si è riunito più volte, per procedere allo svolgimento delle audizioni richieste e successivamente per la redazione di un testo unificato. Il proficuo confronto sviluppatosi in tale sede ha condotto in prossimità della conclusione dei lavori; da ultimo, tuttavia, un Gruppo parlamentare ha chiesto la rimessione dell'esame alla sede plenaria e conseguentemente il Comitato ristretto ha avuto fine. D'altra parte, egli ritiene che il testo già predisposto in seno al Comitato ristretto sia un utile termine di riferimento e pertanto lo presenta alla Commissione come proprio testo, proponendo di assumerlo quale testo base.

Il PRESIDENTE, preso atto di tali comunicazioni, avverte che il testo unificato del relatore sarà pubblicato in allegato al resoconto dei lavori della seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 662-703-1376-1411-2965**

Art. 1.

*(Stato giuridico)*

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli provinciali rispettivamente per gli insegnanti di religione cattolica della scuola materna ed elementare e per gli insegnanti di religione cattolica della scuola media e secondaria superiore, fermo restando che nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe disponibili e riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, come previsto al punto 2.6 della predetta Intesa.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva.

Art. 2.

*(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica)*

1. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola media e secondaria superiore sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, le dotazioni organiche sono stabilite dal Provveditore agli studi, nell'ambito

dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 70 per cento dei posti corrispondenti alle classi o sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità all'insegnamento della religione cattolica.

3. I posti di cui ai commi 1 e 2 possono essere coperti con personale a tempo pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

### Art. 3.

#### *(Reclutamento)*

1. Per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III, Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.

2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4. dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al Protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza di quella diocesi.

4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, si applicano le norme di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento sulla preparazione culturale generale in quanto quadro di riferimento complessivo, con l'eccezione dei contenuti specifici dell'insegnamento.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal provveditore agli studi d'intesa con l'Ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del protocollo addizionale, n. 5, lettera a), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985 n. 751.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del provveditore agli studi, d'intesa con il competente Ordinario diocesano.

## Art. 4.

*(Mobilità)*

1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione richiesto per il ruolo al quale si aspira e, ove comporti lo spostamento dal territorio di una diocesi a quello di un'altra, al possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. La mobilità territoriale è subordinata al possesso da parte degli insegnanti di religione cattolica del riconoscimento dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa col medesimo Ordinario.

3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità, qualora abbia un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

## Art. 5.

*(Norme transitorie e finali)*

1. Il primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio continuativo nell'insegnamento di religione cattolica per almeno quattro anni e per un orario non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3.

2. Il programma d'esame del primo concorso sarà volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.

3. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con le norme locali tutelate dal Protocollo addizionale, n. 5, lettera c), reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121.

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

**193<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3423) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera**, approvato dalla Camera dei deputati

**– e della petizione n. 352, ad esso attinente**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che gli emendamenti sono stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 luglio scorso, informa preliminarmente che sono pervenuti i pareri della 1<sup>a</sup> Commissione (favorevole sul testo), della 2<sup>a</sup> Commissione (di nulla osta sul testo, favorevole con osservazioni sull'emendamento 1.6), nonché della Giunta per gli affari della Comunità europee (favorevole condizionato).

Ricorda altresì che erano stati accantonati gli emendamenti 1.6 e 1.7; che era stato accolto l'emendamento 1.1, congiuntamente agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9 e 1.10 (tutti di identico tenore); che l'emendamento 1.4 era stato ritirato; ricorda infine che il senatore Bettamio aveva ritirato l'emendamento 1.7, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno successivamente presentato e del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3423, di conversione del decreto legge n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera,

impegna il Governo:

a introdurre, in sede di riforma della legge n. 468 del 1992, apposita disposizione volta

a) ad attribuire alle regioni e alle provincie autonome il potere, entro sessanta giorni dalla conclusione degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n.411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, di determinare, ricorrendo alle Commissioni regionali di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 17 febbraio 1998 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1998), anche secondo procedura semplificata disciplinata dalla regioni e provincie autonome stesse, i quantitativi di quota B effettivamente prodotti e commercializzati nel periodo 1996/1997 rispetto al dato risultante dalla campagna 1995/1996 e comunicare le determinazioni così assunte all'A.I.M.A. entro i successivi cinque giorni;

b) a prevedere la riassegnazione da parte dell'A.I.M.A., sulla base delle suddette determinazioni, ai produttori indicati dalle regioni e provincie autonome, dei quantitativi relativi alla quota B, utilizzando le quote resesi disponibili a seguito della attuazione del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

c) a prevedere infine la facoltà per le regioni e provincie autonome di sospendere l'istruttoria dei ricorsi di riesame limitatamente ai casi connotati da particolare complessità sul piano tecnico-giuridico, definendo il quadro delle casistiche da rimettere all'A.I.M.A. per le determinazioni conseguenti».

0/3423/1/9

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ

Ricorda che sull'emendamento 1.6, precedentemente accantonato, il relatore e il Governo si erano già espressi in senso favorevole.

L'emendamento 1.6, posto ai voti, è accolto.

Il PRESIDENTE, dopo che l'ordine del giorno n. 1 è stato dato per illustrato, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sullo stesso.

Il RELATORE ricorda di avere, nella precedente seduta, invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 1.7, che è stato trasformato in un ordine del giorno di tenore sostanzialmente identico a tale proposta emendativa. L'approccio nei confronti dei produttori titolari di quota B è in linea generale condivisibile e d'altronde già nel disegno di legge di riforma della legge n. 468 del 1992 si prefigurano soluzioni che vanno in tale direzione. Peraltro, deve osservare in particolare che tali questioni vanno affrontate *ex professo* in sede di discussione della riforma della citata legge n. 468; in secondo luogo il punto c) del dispositivo dell'ordine del giorno n. 1 prevede che su casi particolarmente complessi sia l'AIMA ad adottare le determinazioni conseguenti, il che non appare, a

suo avviso, pienamente in linea nè con le attese dei produttori nè con l'orientamento prevalente di dare ampie competenze alle regioni. Nel ricordare di avere, in sede di replica, chiesto una valutazione al ministro Pinto sulle disomogeneità, in particolare relative ai comodati, da parte delle commissioni regionali di garanzia, precisa che, in assenza delle modifiche indicate, il parere non potrà essere favorevole.

Il sottosegretario BORRONI pronuncia un parere favorevole esclusivamente sul punto *b)* del dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, in quanto di tenore sostanzialmente identico ad una disposizione già inclusa nella riforma della legge n. 468 recentemente presentata in Senato, mentre esprime parere contrario sulle restanti parti del dispositivo.

Il presidente SCIVOLETTO osserva che la presentazione di un tale ordine del giorno poteva avere maggiore pregnanza prima della presentazione del nuovo disegno di legge di riforma, mentre, una volta avvenuta la formalizzazione del nuovo testo in Senato, tale strumento di indirizzo appare più che altro indirizzato nei confronti dello stesso Parlamento.

Il senatore BUCCI ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva formulato un espresso invito a trasformare l'emendamento 1.7 in un ordine del giorno, al fine di consentire un celere *iter* del provvedimento. Dichiarò pertanto di non comprendere le ragioni del mutato atteggiamento; fa peraltro osservare, sul piano del merito, che l'attribuzione di competenze all'AIMA è circoscritta e limitata solo ad alcuni casi di particolare complessità tecnico-giuridica, in ordine ai quali appare, a suo avviso, improprio attribuire responsabilità alle regioni che sono prive dei necessari dati di riferimento. Dichiarò pertanto di mantenere tale ordine del giorno.

Il senatore FUSILLO ricorda che già nella precedente seduta aveva espresso la propria contrarietà ad affrontare nel merito, anche attraverso uno strumento di indirizzo, questioni che appaiono invece pienamente inquadrabili nell'ambito del disegno di legge di riforma della legge n. 468, tenuto conto delle finalità circoscritte del decreto in esame. Preannuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore RECCIA, nel prendere atto delle difficoltà della discussione in corso, ricorda le ragioni che portarono al taglio della quota B, in relazione all'acquisto di quantitativi anche di quota A ulteriore, e poi alle azioni successivamente intraprese per evitare il verificarsi di eccedenze e la comminazione di multe comunitarie. Nell'osservare che si versa attualmente in una fase nuova, nella quale va impostata un'azione di sviluppo a favore della zootecnia da latte e ricordati anche i pareri espressi, ritiene che sarebbe opportuno rinviare ad altra sede l'esame dell'ordine del giorno, in quanto, in caso contrario, si vedrebbe costretto ad astenersi dalla votazione.

Il RELATORE, prendendo la parola anche in relazione allo sviluppo del dibattito, riconferma di avere rivolto l'invito a trasformare l'emendamento 1.7 in un ordine del giorno, pur ricordando di avere svolto alcune osservazioni di merito in ordine al contenuto della proposta. Nel ribadire di ritenere condivisibile l'impostazione nei confronti della quota B, riconferma l'esigenza di evitare di procedere in modo frammentario e, nel dichiarare che nell'ordine del giorno non si tiene conto del ruolo della commissione di garanzia di cui all'articolo 4-bis della legge n. 5 del 1998, ribadisce l'invito a ritirare anche l'ordine del giorno, preannunciando, in caso contrario, l'astensione.

Il presidente SCIVOLETTO, nel far rilevare al senatore Bucci che il relatore potrà analiticamente descrivere l'andamento del dibattito svoltosi in Commissione nel corso della relazione davanti all'Assemblea sul decreto, assume l'impegno, in qualità di relatore sui disegni di legge di riforma della legge n. 468, a valutare attentamente le indicazioni contenute nell'ordine del giorno, associandosi all'invito al ritiro e preannunciando la propria astensione.

Il senatore BUCCI, nell'esprimere perplessità per il tenore del dibattito svoltosi, ribadisce di mantenere fermo l'ordine del giorno n. 1.

L'ordine del giorno n. 1, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che si è così concluso l'esame degli emendamenti presentati al decreto.

Il senatore ANTOLINI, in sede di dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore, sottolinea che si poteva in origine fare un bilancio non negativo del limitato contenuto del decreto; peraltro occorre tenere conto che gli accertamenti sono svolti da commissioni regionali, in larga parte composte da una sola persona e che, stante il numero assai elevato dei ricorsi presentati, in molti casi il personale che esamina tali ricorsi non appare, a suo avviso, sufficientemente preparato per dirimere le complesse questioni che possono insorgere in tema di quote latte. Preannuncia pertanto un voto contrario.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, con le modificazioni testè accolte ed a proporre l'assorbimento della petizione n. 352, autorizzandolo altresì, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento a chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

**257<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2819)** *Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale*

**(2877)** *PELELLA ed altri: Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale*

**(2940)** *MANFROI ed altri: Riforma degli istituti di patronato*

**(2950)** *MINARDO: Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale*

**(2957)** *BONATESTA ed altri: Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE dà la parola al sottosegretario Pizzinato, per comunicazioni sugli emendamenti che il Governo si accinge a presentare.

In relazione a quanto già aveva comunicato nella seduta del 14 luglio 1998, il sottosegretario PIZZINATO informa la Commissione che, avviato il concerto con i Ministri competenti, è stato inviato in data odierna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinché ne venga autorizzata la presentazione, il testo di alcuni emendamenti, riguardanti gli articoli 1, 3, 9, 10, 13, 16 e 18 dello schema di testo unificato predisposto dal relatore.

Il PRESIDENTE, preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, ricorda che non appena gli emendamenti saranno formal-

mente comunicati alla Commissione, si potrà procedere alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali sub-emendamenti. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

**175<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto di individuazione delle patologie assoggettate a specifiche modalità prescrittive delle prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione (n. 293)**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1997, n. 449: favorevole con osservazioni)

(R139 b 00, C12<sup>a</sup>, 0008<sup>o</sup>)

Riferisce alla Commissione la senatrice DANIELE GALDI.

L'articolo 35 della legge della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica per il 1998, ha stabilito che le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse debbano essere formulate su ricette distinte, con un massimo di otto prestazioni prescritte sulla stessa ricetta.

Per le prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione, in considerazione delle modalità con cui esse vengono erogate, la norma in questione stabilisce che il numero massimo di prescrizioni per ricetta sia di tre cicli, salvo prestazioni particolari per cui può essere disposto un numero maggiore di cicli a ricetta da individuare con decreto ministeriale.

Lo schema di decreto in esame reca appunto l'individuazione di tali patologie, per le quali saranno prescrivibili fino a sei cicli per ogni singola ricetta.

Si tratta di disabilità conseguenti a patologie neurologiche primitive o di origine traumatica, ovvero conseguenti a determinate patologie traumatico-ortopediche, ovvero successive a ustioni gravi o a una

serie di interventi chirurgici o, infine, a gravi patologie artro-reumatiche.

Si apre la discussione.

Il senatore CAMPUS sottolinea in primo luogo il grave ritardo con cui il Governo ha formulato lo schema di decreto, ben oltre quattro mesi la scadenza del termine entro il quale il decreto stesso avrebbe dovuto essere emanato.

In considerazione delle finalità eminentemente finanziarie della disposizione di cui all'articolo 35 della legge n. 449 del 1997, il senatore Campus ritiene che si debba rinunciare a discutere circa l'opportunità della scelta – che pure presta il fianco a molte osservazioni dal punto di vista terapeutico – di limitare per queste prestazioni a non più di sei i cicli prescrivibili con ciascuna ricetta.

Egli ritiene peraltro che nel parere il Governo dovrebbe essere invitato a modificare le lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 1, nella parte in cui prevedono che la prescrizione di sei cicli con un'unica ricetta debba essere limitata ai primi trenta giorni della terapia, dal momento che, essendo ogni ciclo di dieci applicazioni, ciò comporterebbe la necessità di dover eseguire sessanta applicazioni in trenta giorni, forzando i tempi delle terapie senza nessun vantaggio per il paziente e, evidentemente, senza che ciò determini alcun risparmio, dal momento che l'onere per il Servizio sanitario nazionale è comunque quello derivante dal pagamento di sei cicli di terapia.

Egli chiede poi al sottosegretario Bettoni Brandani il motivo per cui dallo schema di decreto siano state espunte le disabilità conseguenti a patologie internistiche di interesse riabilitativo respiratorie e cardiologiche, per le quali il Consiglio superiore di sanità aveva espresso parere favorevole.

Il senatore TOMASSINI, nel concordare con le osservazioni del senatore Campus, ritiene criticabile la limitazione di cui alla lettera *c)* alle sole disabilità conseguenti a interventi chirurgici, senza inclusione di quelle derivanti da patologie di origine medica.

Egli ritiene inoltre che sarebbe stato opportuno inserire un riferimento anche a talune attività di riabilitazione ampiamente praticate, come quella per continenza del pavimento pelvico.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Rispondendo alla richiesta di chiarimenti del senatore Campus, il sottosegretario BETTONI BRANDANI fa presente che la decisione di escludere, nonostante il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, le patologie respiratorie e cardiologiche è coerente con la decisione di inserire nello schema di decreto esclusivamente patologie di tipo acuto e non di natura cronica.

Va peraltro osservato che il comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto rimanda per il completamento della classificazione delle atti-

vità riabilitative alla emanazione dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge n. 662 del 1996. In quella sede, che appare la più corretta, saranno prese in considerazione le patologie di tipo cronico, ed anche le attività riabilitative cui ha fatto riferimento il senatore Tomassini.

La relatrice DANIELE GALDI condivide le osservazioni del senatore Campus circa l'opportunità di portare a sessanta giorni i termini previsti dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 1 e propone alla Commissione di esprimere un parere in tal senso.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Tomassini ella ritiene che possa essere richiamata dal parere come raccomandazione al Governo con rinvio alla definizione dei protocolli terapeutici.

La Commissione dà quindi mandato all'unanimità alla senatrice Daniele Galdi a esprimere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

#### IN SEDE REFERENTE

**(3434) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame)

Il presidente CARELLA fa presente che il decreto-legge in titolo è già stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il prossimo Martedì 28 luglio 1998, e che è stato già fissato alle ore 18 di Giovedì 23 luglio 1998 il termine per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea.

Riferisce alla Commissione la senatrice BERNASCONI, la quale ritiene che il decreto-legge in conversione possa e debba essere approvato con un consenso ampio, dal momento che viene incontro ad esigenze certamente condivise anche dall'opposizione.

Ella ricorda che il decreto-legge in questione è stato emanato in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 20 maggio 1998, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di parte del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, laddove non prevedeva l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nel multitrattamento Di Bella, a favore di quei soggetti per i quali non esistono valide alternative terapeutiche e che versino in condizione di disagio economico.

Attesa la difficoltà di determinare la soglia economica di esclusione dalla somministrazione delle cure gratuite, il Governo ha ritenuto che l'unico modo di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale fosse quello di ammettere alla somministrazione gratuita dei medicinali,

previa richiesta del medico curante e consenso informato dell'interessato, tutti i pazienti oncologici affetti da patologie rientranti nella sperimentazione del multitrattamento Di Bella per i quali non esiste valida alternativa.

Il testo originario del decreto-legge prevedeva che la copertura delle maggiori spese – previste in 36 miliardi fino al termine della sperimentazione del multitrattamento Di Bella, al termine della quale evidentemente si deciderà se inserire o no i medicinali come anticancro nel prontuario terapeutico – fosse conseguita a valere di un incremento, rispettivamente di duecento e di cinquecento lire, delle quote fisse per ricetta di tremila e seimila lire previste per la spesa farmaceutica.

La Camera dei deputati ha modificato il decreto-legge in particolare per quanto riguarda quest'ultimo punto, con ciò venendo incontro anche a quanto richiesto dall'opposizione, che del resto aveva espresso forti riserve anche dell'idoneità dei contributi agli indigenti a carico dei Comuni – previsti all'articolo 5-ter del decreto-legge sulla sperimentazione – per risolvere il problema dei pazienti oncologici ammessi, fuori della sperimentazione, a ricevere il multitrattamento Di Bella.

Ella auspica in conclusione una rapida conversione del decreto-legge in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TOMASSINI esprime vivo apprezzamento per il fatto che la relatrice abbia lealmente riconosciuto che l'opposizione aveva giustamente previsto, all'atto della presentazione da parte del Governo dell'emendamento che era poi divenuto l'articolo 5-ter del decreto-legge sulla sperimentazione, l'assoluta inidoneità di tale norma a risolvere il problema dell'accesso dei malati indigenti ai medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica.

Il Gruppo di Forza Italia quindi, pur votando contro la conversione del decreto-legge in coerenza con il voto espresso sul decreto-legge n. 23 del 1998, si asterrà dal presentare emendamenti, così come fece anche allora nel corso della discussione in Assemblea.

Il senatore CAMPUS dichiara che anche il Gruppo di Alleanza Nazionale si asterrà dal presentare emendamenti ad un decreto-legge che, evidentemente, è stato forzatamente adottato dal Governo per correggere le conseguenze di un grave errore, quale l'adozione del decreto sulla sperimentazione e, in particolare, della norma di cui all'articolo 5-ter, che si traduceva in una erogazione di risorse a pioggia del tutto insufficiente, dal momento che le modeste somme stanziante erano disperse su tutto il territorio nazionale e per il contributo alle più varie terapie.

La sua parte politica, peraltro, esprime un parere favorevole sul testo solo grazie alle radicali modifiche giustamente introdotte dalla Camera dei deputati, dal momento che non si può dimenticare che l'originaria stesura del decreto-legge appariva ispirata ad un spirito vendicativo da parte del Ministro Bindi, che faceva pagare ai cittadini malati le conseguenze di un suo errore, forse nell'intento di mettere i pazienti che

chiedono l'accesso al multitrattamento Di Bella contro gli altri malati, e certamente col risultato di contribuire a quella difficoltà di comunicazione tra i cittadini malati e la medicina ufficiale che ha contribuito ad alimentare la crisi di fiducia verso le terapie oncologiche sperimentate.

Il senatore DE ANNA si sofferma sulla genesi della sperimentazione del metodo Di Bella; egli osserva come periodicamente si ripresentino all'opinione pubblica terapie anticancro proposte da ricercatori isolati e in contrasto con il mondo scientifico – si pensi alla colchicina del professor Vieri, al siero Bonifacio, alla terapia del professor Imparato – e di cui dopo poco tempo si finisce per constatare l'inefficacia. In realtà è evidente come i progressi in materia oncologica siano ottenuti grazie a una vasta collaborazione di tutto il mondo della ricerca e a un notevolissimo impegno di risorse finanziarie; tuttavia non si può escludere in teoria che anche singoli ricercatori isolati possano conseguire significativi progressi nelle terapie oncologiche; proprio questa considerazione avrebbe dovuto suggerire al Governo una maggiore modestia ed un atteggiamento meno pervicace nella resistenza alla valutazione di una terapia che tanto interesse aveva suscitato nell'opinione pubblica.

Egli ritiene quindi che, così come emendato dalla Camera dei deputati, il decreto-legge in conversione sia condivisibile e possa contribuire a restituire serenità all'opinione pubblica in attesa di risultati della sperimentazione della terapia Di Bella.

Il senatore RONCONI osserva come l'adozione del decreto-legge in conversione, per fortuna profondamente modificato dalla Camera dei deputati, rappresenti l'ultimo atto di una vicenda ingloriosa che ha avuto il suo culmine in una sperimentazione per molti versi largamente discutibile.

La sua parte politica non può che confermare anche in questa occasione il giudizio negativo sull'operato dell'esecutivo, e d'altra parte va sottolineato che le stesse modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, se da una parte sopprimono una norma sul finanziamento che appariva ispirata ad un vero e proprio spirito vendicativo del Governo, dall'altra introducono elementi estremamente discutibili, quale l'obbligo dell'allegazione di «dati documentabili» da parte del medico che richieda per il suo paziente l'accesso alla terapia del multitrattamento Di Bella.

Il senatore DI ORIO, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra, contesta le valutazioni dei senatori Campus e Tomassini circa il presunto carattere vendicativo della copertura originariamente individuata per l'onere conseguente al decreto-legge e sottolinea come l'individuazione di un onere diverso sia stata resa possibile anche grazie ai nuovi elementi di valutazione derivanti dallo stadio più avanzato di una sperimentazione condotta correttamente, e i cui risultati cominciano ad essere già noti e tali da confermare, come ha fatto la stessa regione Lombardia, la discutibilità della decisione di avviare la sperimentazione stessa non sulla base degli elementi documentali richiesti dalla prassi scientifica

internazionale, ma in seguito a movimenti di piazza promossi da alcune forze politiche.

Va ricordato del resto che il figlio del professor Di Bella ha preferito a suo tempo esprimere le sue valutazioni sui criteri di sperimentazione non in una sede scientifica, ma davanti ad una assemblea di partito.

Il senatore MANARA, nel ribadire la contrarietà del Gruppo della Lega Nord al continuo ricorso a decreti-legge ovvero alla legislazione delegata per aggirare i corretti tempi e modi del confronto parlamentare, osserva che la sperimentazione del multitrattamento Di Bella sta dimostrando, seppure ce ne fosse stato bisogno, a quali conseguenze negative possa condurre l'abbandono dei criteri scientificamente corretti e riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale per l'avvio di attività di sperimentazione di nuove terapie.

Egli si chiede chi pagherà il costo, elevato non solo e non tanto in termini economici, quanto in termini etici e di immagine internazionale, di una vicenda che ha i suoi principali responsabili in quei partiti che hanno strumentalizzato la sofferenza dei malati e anche, dall'altra parte, nell'atteggiamento incoerente e ondivago tenuto dal Ministro Bindi.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno rinviare alla discussione in Aula del provvedimento le sue considerazioni rispetto alle osservazioni formulate nel corso della discussione generale in Commissione.

Ella fa comunque presente che il Governo ha adottato il decreto-legge in conversione non, come è stato affermato, per riparare un precedente errore, ma per conformarsi, secondo principi di correttezza costituzionale, ad un pronunciamento della Corte costituzionale che pure, nel merito, continua a non condividere.

Non essendovi emendamenti, la Commissione conferisce mandato alla relatrice BERNASCONI a riferire oralmente all'Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

**220<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 9,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto istitutivo del «Premio per le città sostenibili» (n. 299)**

(Parere al Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344) (Esame e rinvio)  
(R139 b 00, C13<sup>a</sup>, 0007°)

Il relatore STANISCIÀ illustra lo schema di decreto in titolo, affermando che l'articolo 1 individua l'oggetto del concorso, l'articolo 2 i partecipanti, mentre l'articolo 3 i criteri e i parametri in base ai quali avverrà la selezione dei vincitori; l'articolo 4 concerne la struttura dei premi, gli articoli 5 e 6 disciplinano rispettivamente la commissione giudicatrice e l'organizzazione dell'intera iniziativa, mentre l'articolo 7 detta la copertura finanziaria. Le scelte fondamentali sono contenute nell'ambito dell'articolo 3 e, a suo avviso, sono condivisibili e rispondenti al dettato della legge n. 344 del 1997. Si tiene infatti conto dello stato di attuazione delle politiche ambientali di competenza locale in termini di capacità di depurazione, gestione dei rifiuti dotazione di verde urbano, zonizzazione acustica e piano di risanamento, qualità dell'aria, piano urbano del traffico, piano energetico comunale, adesione e attuazione di impegni internazionali, adesione a coordinamenti di città dedicati alla sostenibilità ambientale. Inoltre l'ente locale deve aver realizzato specifiche iniziative ambientali su tre tematiche: raccolta differenziata dei rifiuti, risparmio energetico, mobilità urbana. Tutto lo schema di decreto è poi improntato al coinvolgimento dei cittadini, nonché delle organizzazioni produttive e sociali: questo è un altro motivo che ne accresce la valenza positiva. Atteso che in Italia la qualità della vita non registra posizioni particolarmente avanzate rispetto agli altri Paesi europei a

causa di varie circostanze, fra cui la scarsità di finanziamenti, il relatore evidenzia che è quanto mai apprezzabile un intervento di stimolo sulle città, cioè su quelle realtà in cui è concentrata la gran parte della popolazione e che costituiscono i centri economici e sociali del nostro sistema e della vita del cittadino: esse possono rappresentare pertanto la fonte di un nuovo modello di sviluppo idoneo ad affrontare e risolvere i vari tipi di squilibrio esistenti per una migliore qualità della vita. In conclusione, il relatore propone l'espressione di un parere favorevole, pur dicendosi disponibile ad accogliere eventuali osservazioni.

Si apre il dibattito.

Il senatore CARCARINO, dopo aver evidenziato che lo schema di decreto è stato emanato con notevole ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge, afferma che non è pienamente comprensibile il criterio che ha portato ad individuare come possibili partecipanti i comuni al di sopra di 30.000 abitanti, che sono soltanto 287, in base ai dati in possesso dell'ANCI. Nel merito, segnala quindi l'opportunità di inserire, tra gli strumenti di promozione e programmazione dello sviluppo sostenibile locale di cui all'articolo 3, l'elaborazione di materiale didattico, per tutti i tipi di scuole, allo scopo di educare i giovani ad una maggiore conoscenza e consapevolezza dei problemi connessi all'ambiente. Analogamente, al punto 4 dell'ultimo paragrafo dell'articolo 3 si potrebbe tenere conto della capacità di dialogo con le scuole tra i punti qualificanti delle iniziative che verranno valutate: tutto ciò potrebbe contribuire ad introdurre nell'ambito del decreto quel profilo di attenzione all'educazione e sensibilizzazione ambientale che attualmente non è contemplato. Dopo aver suggerito una precisazione al primo comma dell'articolo 5, egli conclude sollecitando al Governo un chiarimento in merito all'individuazione del soggetto che, a norma dell'articolo 6, andrà ad assumere l'onere organizzativo complessivo dell'intera iniziativa.

Il senatore BORTOLOTTO esprime adesione per la richiesta di abbassamento del limite di 30 mila abitanti, quanto meno per categorie di comuni che – come quelli destinatari di flussi turistici stagionali, con conseguente ritorno di immagine favorevole dall'attribuzione del premio – interessano una popolazione globalmente superiore ai soli residenti. Dopo aver giudicato eccessivo il punteggio attribuito a chi garantisce 100 metri cubi di ossido di azoto, esprime il timore che risultino penalizzati i comuni autori di più di un progetto; peraltro, la raccolta differenziata non dovrebbe rappresentare l'unico tipo di intervento in materia di rifiuti, potendosi aggiungere la positiva valutazione del mancato utilizzo di bottiglie di plastica. Richiede infine conto della rimanente parte degli stanziamenti per il 1998 destinati all'attuazione dell'articolo 2 della legge n. 344 del 1997, esprimendo il timore che i costi burocratici possano superare le risorse destinate al montepremi.

Il senatore VELTRI, auspicata l'indicazione di parametri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dallo schema-decreto, invita a tener conto

dell'esistenza di consorzi di servizi, di patti territoriali e di contratti d'area: da essi infatti consegue una migliore qualificazione degli interventi e maggiori economie di scala. Dopo aver auspicato un coinvolgimento della scuola e delle associazioni imprenditoriali, sottolinea la necessità di valorizzare – mediante appositi parchi fluviali ed opere mantentorie – i fiumi il cui corso attraversa le città. Il Gruppo democratici di Sinistra-l'Ulivo preannuncia comunque voto favorevole.

Il senatore RIZZI si dichiara favorevole all'estensione del premio a fasce di comuni al di sotto dei 30.000 abitanti, ma invita a considerare il conseguente incremento della mole di lavoro del soggetto organizzatore, sulla cui individuazione richiede lumi al ministro RONCHI, il quale replica brevemente dichiarando che essa avverrà mediante gara.

Riprende l'oratore dichiarando che l'effetto incentivante del premio conseguirebbe, assai più che dall'erogazione finanziaria prevista, dalla possibilità per il comune di fregiarsi del titolo di «città sostenibile»; è quest'ultimo esito che andrebbe pubblicizzato, invece di divulgare con i *mass-media* un bando che può essere trasmesso con una mera comunicazione dal Ministero ai comuni. Auspica infine che a presiedere la Commissione giudicatrice sia chiamato il Ministro dell'ambiente, quale responsabile politico finale dell'intera procedura.

Il senatore RESCAGLIO reputa interessante l'introduzione di elementi di competizione per la valorizzazione dell'ambiente, sulla falsariga di quanto già in atto in alcune aree padane per la festa della primavera; si tratta di un modello da seguire, conferendo la giusta attenzione al ruolo indispensabile della scuola nella formazione di una coscienza ambientalista sin dalle più giovani generazioni.

In luogo di un'estensione indiscriminata a tutti i comuni della possibilità di accesso al bando, si potrebbero ammettere i consorzi tra comuni la cui popolazione complessiva soddisfi il requisito attualmente previsto per i residenti. Concorda sull'opportunità di includere, tra i parametri di giudizio, il soddisfacimento di determinate prescrizioni di sostenibilità ambientale, quali potrebbero essere l'introduzione di divieti domenicali alla circolazione delle autovetture private.

Per il senatore MAGGI l'iniziativa in esame è lodevole, ma ignora il basso livello di organizzazione in cui versano le amministrazioni comunali in materia ambientale: città nelle quali la pianificazione urbanistica è totalmente priva di strumenti attuativi e di controllo, non possono essere incentivate ad una migliore vivibilità soltanto mediante un premio. I problemi delle aree urbane in cui, ad ora tarda, si versa in un pericolo costante per la vita ed i beni dei cittadini, non si risolvono con iniziative propagandistiche la cui conseguenza può addirittura ricadere sulla collettività: illuminante in proposito è il precedente della miriade di feste e sagre estive che creano inquinamento acustico ed un *surplus* di rifiuti nei quartieri del centro storico in cui si tengono.

Il senatore SPECCHIA ravvisa nello schema di decreto il mancato soddisfacimento di molteplici requisiti dell'articolo 2 della legge n. 344

del 1997: non sono previste le azioni per le città amiche dell'infanzia; non sono destinati premi alle piccole e medie imprese; l'annualità del premio è insuscettibile di una cadenza tale da impedire che in futuro si rischi di perdere lo stanziamento per un anno; dell'incarico al soggetto organizzatore – i cui costi non sono specificati e, cosa ancor più grave, potrebbero coprire integralmente la rimanente quota dello stanziamento annuale – si ignora il termine di durata. Invita pertanto il Ministro a riscrivere integralmente lo schema di decreto ed a sottoporlo nuovamente al Parlamento.

Il presidente GIOVANELLI, giudicato complessivamente utile lo schema di decreto, invita a considerare – ai fini dell'attribuzione del premio – i risultati delle azioni intraprese dai comuni per la vivibilità dell'ambiente, in luogo dei piani da essi predisposti: questi ultimi infatti hanno spesso scarsa incidenza sul territorio, alimentando politiche di immagine alle quali fa da contrappunto un mercimonio tra espansione edilizia indiscriminata ed introiti di cassa del comune. Ulteriori elementi potrebbero essere le iniziative di recupero urbano, l'efficienza della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, nonché l'incidenza del trasporto pubblico di massa rispetto alla circolazione di autoveicoli; al contrario, la raccolta differenziata è un parametro da valutare soltanto quando sia chiaro che il flusso relativo dei rifiuti non termina ugualmente in discarica.

Il Presidente richiede infine al Governo se intenda emanare ulteriori decreti attuativi dell'articolo 2 della legge n. 344 del 1997, nonché se l'attuale schema di decreto esaurisca la finalizzazione di spesa di cui al comma 4 del medesimo articolo; replica immediatamente il ministro RONCHI, dichiarando che sono in via di predisposizione ulteriori decreti e che la rimanente parte della spesa sarà utilizzata a questi fini.

Replica agli intervenuti il relatore STANISCIÀ, condividendo alcune delle osservazioni emerse dal dibattito anche in relazione alla non eccellente fattura del testo, in merito al quale ha acquisito informazioni direttamente dagli uffici del Ministero; in ogni caso l'articolo 2 della legge n. 344 del 1997 è rispettato, in quanto lo schema di decreto rappresenta soltanto una parziale attuazione in rapporto ai comuni, mentre seguiranno appositi decreti sulle città amiche dell'infanzia e sulle imprese. Semmai, si dichiara disponibile a recepire nel testo del parere l'invito a provvedere immediatamente anche per le restanti parti, con appositi decreti. Ricorda però che i comuni sono i soggetti attuatori delle azioni individuate nella norma, in quanto da essi dipende la gestione del territorio e, pertanto, saranno essi a dover coinvolgere le associazioni, le organizzazioni e le scuole per attuare tale politica; è anche giusta la scelta di individuare, come destinatari dei premi, solo le città le cui dimensioni consentano di intraprendere efficacemente misure di salvaguardia dell'ambiente.

Si dichiara comunque disponibile a corredare la proposta di parere favorevole con una serie di osservazioni che indichino anche

criteri aggiuntivi, quantificandoli come parametri all'articolo 3 sotto forma di punteggi.

Replica quindi il ministro RONCHI, il quale fa preliminarmente presente che la complessità della materia ha richiesto tempi più lunghi per la predisposizione del decreto, mentre l'esiguità del finanziamento utilizzabile ha vincolato l'ambito dei destinatari del provvedimento. Comprendendo alcune delle osservazioni formulate, come ad esempio il riferimento all'educazione ambientale nelle scuole, afferma che al momento le tecnologie pulite non possono essere prese in considerazione se non attraverso le iniziative assunte dai comuni.

Interrompe il senatore SPECCHIA, il quale sottolinea che il dettato dell'articolo 2 della citata legge n. 344 si riferisce ad uno specifico premio da destinare alle imprese.

Il ministro RONCHI ribadisce che lo schema di decreto in esame non è esaustivo delle finalità del comma 1 dell'articolo 2, anche se in parte i premi assegnati in base al decreto potranno riguardare anche le imprese.

Sul punto interviene altresì il presidente GIOVANELLI, proponendo che nell'ambito del parere sia precisato che il decreto non esaurisce l'attuazione dell'articolo 2.

Dopo che il senatore SPECCHIA ha rilevato come il decreto sia pienamente insoddisfacente e non rispetti peraltro il contenuto della legge n. 344 del 1997, il relatore STANISCIÀ ribadisce che, secondo le informazioni provenienti dal Ministero, il provvedimento concerne solo l'ambito «aree urbane», rimanendo rinviate ad altri decreti le altre tematiche di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Il presidente GIOVANELLI, rilevando l'esigenza dell'approfondimento di alcuni aspetti nonché di chiarimenti interpretativi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente GIOVANELLI avverte che, stante la variazione di calendario dei lavori d'Assemblea per il pomeriggio, la seduta di Commissione già convocata per le ore 16 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

*Presidenza del Vice Presidente*  
Mario VALDUCCI

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**(S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) *Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni*** (Risultante dallo stralcio – deliberato dal Senato il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente del Senato per i disegni di legge dei senatori: Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto)

(Parere alla 10ª Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario VALDUCCI, *Relatore facente funzioni*, riferisce che il disegno di legge in esame deriva dallo stralcio, deliberato dal Senato nella seduta del 17 giugno scorso, dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo, proposto dalla Commissione industria del Senato, derivante dall'unificazione di undici progetti di legge in materia di riordino della legislazione nazionale sul turismo.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce l'ENIT S.p.A., di proprietà interamente pubblica, regolata dagli articoli 2325 e seguenti del codice civile. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, sentite le competenti commissioni parlamentari, disciplina la composizione del capitale sociale e la partecipazione dello Stato e delle regioni nella società; determina i casi di incompatibilità con la carica di componente degli organi di amministrazione e di controllo, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati degli stessi e gli interessi della società; disciplina

le modalità di conclusione di un contratto di programma volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati e di intervento finanziario dello Stato; definisce i criteri di integrazione con le altre sedi di rappresentanze italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali. La società ha come compiti: la realizzazione di strategie promozionali e di informazione all'estero; lo svolgimento di attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per gli altri organismi pubblici in materia di promozione turistica; la fornitura alle regioni di servizi per l'informazione turistica interregionale; l'organizzazione e la produzione di servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati per promuovere e sviluppare la certificazione della qualità di servizi di accoglienza e di informazione ai turisti e dei processi di innovazione delle imprese turistiche. L'oggetto sociale previsto nello statuto della società assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, quelle previste dalla legge e lo svolgimento di attività di promozione e sostegno alla commercializzazione di servizi turistici compresa la costituzione di società e la partecipazione, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini a quelli sociali. Infine è prevista una norma di salvaguardia per il personale dipendente attualmente in forza all'ENIT.

Con l'articolo 2 viene abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante l'ordinamento dell'ENIT, in virtù del quale esso è attualmente un ente pubblico non economico, avente la finalità di «promuovere l'immagine turistica dell'Italia all'estero» (articolo 3, 1° comma della citata legge del 1990). Di esso si avvalgono le regioni per promuovere le proprie attività turistiche in paesi extracomunitari, mentre nei paesi europei le regioni possono direttamente svolgere le attività di promozione, anche autonomamente (articolo 6 citata legge). Le regioni, attualmente, sono rappresentate nel consiglio di amministrazione, di cui scelgono tre dei sette componenti.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, il relatore f.f. ricorda che in materia di turismo e industria alberghiera alle regioni spetta una potestà legislativa concorrente con quella statale (e la parallela potestà amministrativa). Con l'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 furono trasferite alle regioni tutte le funzioni e i compiti relativi al turismo regionale, residuando allo Stato, attraverso il ministero del turismo e dello spettacolo, il raccordo a livello nazionale delle politiche regionali (legge n. 217 del 1983). Dopo che nel 1993, per effetto di *referendum* promosso da dieci consigli regionali, fu abrogata la legge istitutiva del ministero del turismo, le funzioni non trasferibili alle regioni (concernenti essenzialmente la cura delle relazioni internazionali, l'attuazione delle politiche comunitarie del settore, la funzione di indirizzo e coordinamento) sono state attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con il decreto legislativo n. 112 del 1998 tutte le funzioni amministrative (anche di sostegno finanziario) riferite ad ogni attività pubblica o privata attinente al turismo sono trasferite alle regioni, ad eccezione di

quelle tassativamente fissate nell'articolo 44, che consistono: nella programmazione, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delle linee guida dello sviluppo del sistema turistico e nel conseguente monitoraggio; nel coordinamento delle attività statali di promozione del turismo; nel finanziamento di programmi regionali o interregionali di interesse nazionale.

Con riferimento al disegno di legge in esame, il relatore f.f. osserva, sul piano meramente formale, che il riferimento, nel comma 6 dell'articolo 1, lettera a), agli indirizzi di cui alla lettera h) del comma 4, dell'articolo 2, costituisce un rinvio al testo unificato originario ed è pertanto da esplicitare sostituendo le parole «di cui alla lettera h) del comma 4 dell'articolo 2» con le seguenti: [indirizzi] «generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero dettati ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998». Inoltre, per quanto concerne il ricorso ad una legge formale per intervenire sulla materia, egli ricorda che l'articolo 11, comma 1°, lettera b) della legge n. 59 del 1997 contiene una delega al Governo in materia di riordino degli enti pubblici nazionali, che potrà essere esercitata entro il 31 gennaio 1999. Infine, sotto il profilo della chiarezza normativa, giudica opportuno precisare in modo esplicito che l'ENIT S.p.A. è retta dalle norme del capo V del libro V del codice civile, recanti la disciplina della società per azioni, ove non derogate dalla legge o dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, 4° comma.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Mario VALDUCCI rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 22 luglio.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il Ministro per i lavori pubblici, Paolo Costa.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Sulla pubblicità dei lavori**  
(R033 004, B31<sup>a</sup>, 0012<sup>o</sup>)

Il *Presidente* Vincenzo CERULLI IRELLI avverte che, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del Ministro per i lavori pubblici, Paolo Costa, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera**  
(R046 001, B31<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il *Presidente* Vincenzo CERULLI IRELLI ringrazia il Ministro per i lavori pubblici, Paolo Costa, per aver accolto l'invito a riferire sul percorso da seguire nella individuazione della rete stradale nazionale. A tal proposito fa presente la necessità di chiarire, in primo luogo, il rapporto esistente fra le disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1998 e le disposizioni della legge n. 191 del 1998 ed, in secondo luogo, il problema del riordino dell'ANAS, connesso al trasferimento della rete stradale alle regioni ed agli enti locali.

Il Ministro per i lavori pubblici, Paolo COSTA, rileva che l'entrata in vigore della legge n. 191 del 1998 consente di avere – relativamente all'individuazione della rete stradale nazionale – tempi e modi di attuazione più distesi rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo n. 112. Ricordando che il decreto legislativo n. 112 prevedeva che all'individua-

zione della rete autostradale e stradale nazionale si provvedesse entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo attraverso intese nella Conferenza Unificata e che in caso di mancato raggiungimento delle intese nel termine suddetto si provvedesse nei successivi sessanta giorni con DPCM, previa delibera del Consiglio dei Ministri, fa presente che la legge n. 191 del 1998 ha chiarito la questione relativa allo strumento da utilizzare per tale individuazione, prevedendo espressamente che la stessa avvenga con legge oppure, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con decreto legislativo. Si tratta di una procedura che offre maggiori garanzie vista non solo l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ma anche il parere della Commissione bicamerale sui decreti legislativi. Fa presente, inoltre, che il termine del 6 maggio 1999 per i decreti di individuazione deve essere coordinato, in primo luogo, con il termine relativo al riordino dell'ANAS - di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 112 del 1998 - a cui occorre provvedere con decreto legislativo entro il 31 gennaio 1999 ed, in secondo luogo, con il termine per l'emanazione dei DPCM di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativi al trasferimento di risorse finanziarie e umane. Il coordinamento tra i termini citati induce a definire la rete stradale nazionale entro il 31 gennaio 1999: per sottrazione, resta definito l'insieme delle strade da trasferire alle Regioni. Fa notare che il tema della individuazione della rete stradale nazionale e del trasferimento delle altre strade alle Regioni e agli enti locali è da considerarsi pregiudiziale sia alla questione del riordino dell'ANAS - anche se il decreto legislativo n. 112 prevede che la stessa ANAS sia temporaneamente affidataria della gestione anche delle strade già trasferite -, che alla questione del trasferimento delle risorse finanziarie con DPCM, con l'unico vincolo di un trasferimento delle sole risorse esistenti. Quanto al periodo transitorio, occorre tener presente che la contestualità del trasferimento di rete, personale ed organizzazione non presuppone necessariamente che il trasferimento avvenga con le medesime modalità ed entro il medesimo termine: così è sintomatico che il decreto legislativo preveda l'affidamento temporaneo all'ANAS di funzioni relative a strade già trasferite. È inoltre opportuno che il processo di trasferimento di funzioni e responsabilità alle Regioni avvenga senza pregiudicare il processo di ammodernamento della rete stradale. A tal proposito, relativamente ai lavori in corso si pongono due alternative: l'una relativa al mantenimento della titolarità dei cantieri in capo allo Stato fino alla conclusione dei lavori, l'altra relativa al trasferimento della titolarità al nuovo soggetto a cui vengono trasferite le funzioni. Fa, inoltre, presente che il Governo ha interpretato l'articolo 98, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 ritenendo «grandi direttrici del traffico nazionale» i percorsi di grande traffico, quali la rete autostradale, la rete dei TERN, tutti i collegamenti con i valichi, con i porti e con gli aeroporti. La proposta del Governo è stata sottoposta alla attenzione delle Regioni al fine di formulare una proposta coordinata che diventi oggetto dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Quanto, poi, alla questione del riordino dell'ANAS, rileva che occorre reconsiderarne sia la funzione di regolazione del sistema dei concessionari, che la funzione di gestione della re-

te nazionale risultante dal processo di trasferimento. Occorrerà organizzare la rete stradale nazionale prevedendo una maggiore agilità di intervento. Se dovesse essere definita una rete nazionale particolarmente ridotta, si potrebbe pensare di far confluire in un unico soggetto l'insieme dei residui di attività dirette dello Stato nel settore dei lavori pubblici. Si domanda se non sia più opportuno, rispetto all'ipotesi del mantenimento di un'organizzazione separata, il caso di attività statali affidate ad un'unica organizzazione flessibile, che possa essere al servizio del Comune, della Regione o della Provincia che ne necessiti. Occorre puntare su una struttura efficiente anche per garantire una transizione più ordinata verso un obiettivo fermo, quale quello del miglioramento del sistema della viabilità.

Il senatore Sergio VEDOVATO, ringraziando il Ministro Costa per il suo intervento, rileva che il tema del trasferimento di funzioni relative alle strade è un tema molto delicato che suscita molta attenzione presso gli operatori ed i cittadini. Apprezza l'impegno del Ministro per giungere all'attuazione di un'operazione tanto complessa e difficile quanto indispensabile. Ritiene che i nuovi tempi di attuazione della riforma, introdotti con la legge n. 191 del 1998, non posticipano, fino a vanificarla, l'operazione di riforma, ma consentono di realizzarla con la dovuta attenzione e cautela. Fa presente la necessità di riflettere su due ordini di problemi. In primo luogo, la proposta del Governo di individuazione della rete stradale nazionale, frutto di accordo con le Regioni, non può ritenersi conclusiva: nel parere che la Commissione bicamerale sarà chiamata ad esprimere sul decreto legislativo che recepirà tale proposta si dovrà tener conto dei criteri di omogeneità della stessa rete stradale. Non è opportuno realizzare – in sede di definizione del riordino della rete stradale nazionale e del riordino dell'ANAS – differenziazioni ingiustificate all'interno del territorio nazionale. In secondo luogo, occorre individuare una rete stradale nazionale credibile, magari soddisfacendo esigenze di ordine pubblico o di difesa che sarebbero comunque tutelate dal fatto che identificano funzioni tipiche dello Stato. Relativamente al trasferimento della rete stradale alle Regioni, è opportuno porre attenzione sul problema del personale: occorre infatti verificare a quale tipo di contrattazione le Regioni intendano ricorrere nella loro autonomia.

Conclude evidenziando la necessità di considerare accuratamente tanto il problema del trasferimento delle risorse finanziarie quanto il problema delle modalità di trasferimento delle opere in corso e dei cantieri che risulta essere un problema delicato soprattutto per gli eventuali contenziosi.

Il deputato Luciano CAVERI, ringraziando il Ministro Costa per il lavoro che sta svolgendo in un settore particolarmente delicato, fa presente che la riforma può essere realizzata nelle Regioni ad autonomia speciale esclusivamente con le norme di attuazione dello statuto, non essendo possibile utilizzare gli strumenti previsti dalla legge n. 59 del 1997 per le Regioni a statuto ordinario. Rileva, inoltre, la opportunità di accompagnare il trasferimento delle strade alle Regioni con il trasferi-

mento delle strutture connesse: in caso contrario le Regioni sarebbero costrette a dotarsi di nuove strutture.

Ricordando che nella Regione Valle d'Aosta dal 1995 sono presenti circa 153 chilometri di strade statali, che dovrebbero ridursi a 90 a seguito della proposta del Ministro, ritiene opportuno applicare, per la gestione di tale rete stradale nazionale, il modello utilizzato dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di specie, la norma di attuazione dello statuto non trasferisce, ma delega le Province autonome a gestire la rete stradale nazionale secondo precisi *standard* e con la possibilità di una revoca della stessa delega nel caso di inosservanza degli *standard* dettati. Pertanto, la presenza di un comparto ANAS in una Regione come la Valle d'Aosta con una quantità di strade statali assai limitata risulta del tutto anacronistica. Sarebbe preferibile il modello della delega previsto nelle Province autonome di Trento e Bolzano anche considerando la particolare natura delle strade, di rilevanza europea, e a condizione che si rispettino determinati criteri.

Il senatore Paolo GIARETTA rileva che l'audizione del Ministro Costa ha consentito di risolvere i problemi relativi alle procedure da seguire per l'individuazione della rete stradale nazionale e per il trasferimento alle Regioni delle altre strade. L'uso del decreto legislativo per tali operazioni consente di mantenere il rapporto di leale collaborazione tra Parlamento, Governo e sistema delle autonomie locali. La garanzia della procedura permette, inoltre, di arginare il rischio di uno smantellamento della politica nazionale in tema di viabilità: a tal fine risultano preposti sia l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni che il parere della Commissione bicamerale. Dopo aver ricordato che uno dei principi della legge n. 59 del 1997 è il principio di sussidiarietà per cui ciò che è di interesse locale deve essere affidato alla responsabilità delle autonomie locali, evidenzia la validità della proposta del Ministro di adottare – dopo il trasferimento delle funzioni alle Regioni – un modello flessibile. A titolo esemplificativo, fa presente che se la Regione Trentino-Alto Adige ha gli strumenti per gestire efficientemente anche la rete stradale nazionale presente nel suo territorio, è opportuno utilizzarli: la titolarità resta sempre in capo allo Stato, che per la gestione della sua rete utilizzerà, al posto dell'ANAS, una struttura più adeguata. In tal modo si realizza un modello in perfetta sintonia con l'idea di un trasferimento di funzioni che miri a rendere servizi più qualificati ai cittadini.

Il senatore Ettore ROTELLI fa presente che la riforma amministrativa non può essere solo conseguenza della legge n. 59 del 1997: la legge può limitarsi solamente ad eliminare gli ostacoli al cambiamento già in atto. A tal proposito, fa notare la necessità di affidare alla gestione statale solo quella rete stradale che le Regioni non sono in grado di gestire.

Il deputato Nuccio CARRARA chiede chiarimenti sul destino del personale a seguito del trasferimento di funzioni connesse alla rete stradale.

Il *Presidente* Vincenzo CERULLI IRELLI, prima di dare nuovamente la parola al Ministro Costa, riassume gli adempimenti necessari per rendere effettivo il trasferimento e il riordino delle funzioni in materia di viabilità. Mentre il termine per l'emanazione dei decreti di individuazione della rete stradale nazionale è fissato per il 6 maggio 1999, risulta stabilito al 31 gennaio 1999 il termine per il riordino dell'ANAS, di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Per quanto riguarda i DPCM, previsti per il trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale nonché per il trasferimento delle risorse finanziarie, questi verranno emanati tenendo conto delle differenti realtà regionali.

Il Ministro per i lavori pubblici, Paolo COSTA, ringraziando i Commissari per i contributi apportati, fa presente di essere disposto ad accogliere nuove proposte relative all'individuazione della rete stradale nazionale. Quanto alla questione del personale dell'ANAS, comunica di aver avuto un incontro con i sindacati e di essersi in tale sede impegnato affinché si realizzi – relativamente alla gestione della rete stradale – una contestualità di decisioni con un unico vincolo, che è quello di riorganizzare la struttura al fine di pervenire ad una maggiore qualità del servizio. Ritiene, inoltre, opportuno garantire una flessibilità nella gestione della rete stradale all'interno delle varie Regioni, in perfetta coerenza, così, con un'organizzazione di tipo decentrato, quale quella che si intende realizzare. Condivide le considerazioni del deputato Caveri sulla opportunità di accompagnare il trasferimento della rete stradale con il trasferimento delle strutture connesse, che possono articolarsi in modo diverso nell'ambito dell'autonomia di ciascuna Regione. Quanto, poi, alle modalità di trasferimento della rete stradale, fa presente che il trasferimento avverrà nel rispetto del principio di sussidiarietà. Ritiene opportuno che la rete stradale nazionale abbia una sua ragionevolezza, che prescindano dal dato quantitativo. Relativamente, poi, al trasferimento delle risorse finanziarie, ritiene opportuno porre le Regioni in condizione di operare così come avrebbe fatto lo Stato.

Conclude evidenziando tre ordini di questioni: in primo luogo, la necessità di mantenere – in sede di individuazione della rete stradale nazionale – alcuni presidi in capo allo Stato; in secondo luogo, l'interesse delle Regioni ad un trasferimento delle responsabilità che consenta di rispondere meglio agli interessi dei cittadini; in terzo luogo, la necessità di tutelare i diritti dei lavoratori coinvolti. La tutela dei tre aspetti evidenziati consente di porre le premesse per un processo riformatore che garantisca servizi più efficienti ai cittadini.

Il *Presidente* Vincenzo CERULLI IRELLI ringrazia il Ministro per il suo intervento e dichiara chiusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

**92<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*

Lino DIANA

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**(3434) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente DIANA Lino, il quale propone di esprimere un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

**(3391) Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Introduce l'esame il senatore MUNDI, secondo il quale il disegno di legge evita il blocco delle attività di cooperazione derogando alla norma sull'esclusione della possibilità di concedere anticipi su finanzia-

menti e contributi del Ministero degli affari esteri. Propone di esprimere un parere favorevole, auspicando una rapida approvazione del provvedimento.

Il senatore BESOSTRI ritiene che l'eccezione alla normativa ricordata dal relatore, concernente i contratti pubblici, non sembra contravvenire al principio costituzionale di eguaglianza, in quanto si tratta di soggetti ben individuati e con caratteristiche specifiche. Si tratterà semmai, nella fase esecutiva, di vigilare affinché l'innovazione non determini dei ritardi.

La Sottocommissione esprime quindi un parere favorevole.

**(3342) *Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Riferisce il senatore PINGGERA, sostenendo che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, risolve varie esigenze da tempo avvertite. Nota però, all'articolo 8, che mentre si prevede la possibilità di cooptare nel Consiglio cittadini stranieri di origine italiana, analoga possibilità non è disposta per i cittadini italiani appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute.

Il senatore ANDREOLLI ritiene a sua volta che sia da precisare l'espressione «cittadini stranieri di origine italiana». Si associa il senatore BESOSTRI, secondo il quale potrebbero essere richiamati i requisiti necessari per riacquisire la cittadinanza italiana a domanda. Condivide altresì la riserva formulata dal relatore.

Su richiesta del presidente DIANA, la Sottocommissione rinvia quindi il seguito dell'esame.

**(3167) *Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali***  
(Parere su testo ed emendamenti alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore ANDREOLLI, il quale ritiene di proporre l'espressione di un parere favorevole.

Consente la Sottocommissione.

**(3393) *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri, De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

**(1862) CORTELLONI ed altri. – Norme in materia di pulitura esterna degli immobili urbani e di contratti di locazione**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore BESOSTRI, relativamente al disegno di legge n. 1862, rileva che l'obbligo posto a carico dei proprietari non tiene conto dell'effettiva disponibilità degli immobili da parte degli stessi. Riguardo poi al disegno di legge n. 3393 osserva, in merito all'articolo 2, che la nuova disciplina dovrebbe riferirsi a tutte le locazioni costituite su immobili diversi dall'edilizia residenziale pubblica. Si sofferma poi sul regime fiscale agevolato, accordato agli immobili di enti pubblici, fondazioni e fondi mobiliari, per i quali è prevista anche una piena libertà di locazione.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole con le osservazioni formulate dal relatore.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

**136<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Marongiu e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(3434) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1998 n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio. Richiesta di parere su utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta del decreto legge per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, già approvato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, segnala che la modifica della clausola di copertura (soppressione dell'aumento della quota fissa e copertura sul Fondo speciale) elimina la correlazione necessaria tra durata della sperimentazione – il cui termine, ai sensi del comma 1, verrà determinato dal Ministero della Sanità – e relativa copertura; la formulazione approvata dalla Camera, quindi, a fronte di un onere che risulta formalmente indeterminato da un punto di vista temporale, prevede una copertura per il 1998 basata su una ipotesi di sperimentazione con durata pari a cinque mesi. Occorrerebbe, inoltre, valutare, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, se le modifiche ai criteri di accesso alla terapia possono comportare una diversa quantificazione degli effetti finanziari attesi dal provvedimento. Segnala, infine, l'utilizzo in difformità dell'accantonamento della Pubblica istruzione per la copertura di una parte dell'onere, proponendo di richiedere il parere alla competente Commissione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa, in relazione ai rilievi del relatore, che le modifiche ai criteri di accesso alla terapia non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione delibera, quindi, di richiedere il parere sull'utilizzo in difformità alla 7<sup>a</sup> Commissione.

**(3342) *Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore RIPAMONTI rileva che si tratta del disegno di legge che prevede l'istituzione dei Consigli degli italiani all'estero, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 29 valuta gli oneri derivanti dal disegno di legge in 2 miliardi di lire annui e ne prevede la copertura a valere sull'accantonamento del Ministero degli Affari Esteri del Fondo speciale di parte corrente. Sarebbe opportuno acquisire elementi informativi, eventualmente anche attraverso la richiesta di una relazione tecnica, su tale quantificazione degli oneri considerando quanto disposto dall'articolo 4 (specie con riferimento al comma 4), dall'articolo 5, dall'articolo 6, dall'articolo 20 e dall'articolo 25, comma 8.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

La Sottocommissione delibera di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

**(3391) *Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e da organizzazioni non governative***  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge in materia di erogazione di finanziamenti alle iniziative di cooperazione allo sviluppo; esso consente al Ministero degli affari esteri di concedere anticipazioni del prezzo di appalti, nella misura del 35 per cento del finanziamento, nel caso di iniziative nel settore della cooperazione allo sviluppo in favore di università e organizzazioni non governative riconosciute. Il disegno di legge non contiene alcuna clausola di copertura e la relazione generale precisa che da esso non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ricorda, peraltro, che il risparmio atteso dalla mancata concessione di anticipazioni fu quantificato, nella relazione tecnica del decreto-legge n.79 del 1997, per tutte le Amministrazioni pubbliche, in una somma pari a 500 e 200 miliardi rispettivamente nel primo e secondo esercizio di applicazione. Il provvedimento comporta maggiori pagamenti per anticipazioni in ciascun anno, riducendo di con-

seguenza, i pagamenti a saldo negli esercizi successivi; considerando trascurabile l'incremento tendenziale della spesa, gli effetti finanziari sul bilancio dello Stato dovrebbero essere negativi nei primi esercizi di applicazione e pari a zero a regime. Propone quindi di richiedere una relazione tecnica sugli effetti finanziari del disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

**(40, 1591, 1595, 2287-octies, 2805) Riordino della sanità militare**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione su testo proposto dal comitato ristretto: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del testo proposto dal Comitato ristretto della Commissione Difesa concernente disposizioni di riordino della sanità militare. Ricorda che sul testo originario del disegno di legge n. 40, la Sottocommissione aveva richiesto la predisposizione di una relazione tecnica al fine di valutare la congruità della copertura finanziaria prevista. In data 26 marzo 1997 è pervenuta una nota del Ministero del Tesoro nella quale veniva evidenziata la sussistenza di minori entrate e di maggiori oneri non quantificati nè coperti. Successivamente, la Sottocommissione aveva deliberato di rinviare ulteriormente l'espressione del parere al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione. Occorre, pertanto, valutare l'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul testo proposto dal Comitato ristretto in cui siano evidenziati – previa verifica da parte del Ministero del Tesoro – gli oneri da esso derivanti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con il relatore, confermando l'opportunità di predisporre la quantificazione degli oneri derivanti dal testo in esame.

La Sottocommissione delibera di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

**(3288) Emendamenti al disegno di legge: *Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione*, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO rileva che si tratta degli emendamenti al disegno di legge delega in materia di riscossione; ricorda che durante l'esame del disegno di legge, il rappresentante del Governo ha escluso che da alcuni principi direttivi derivassero oneri certi, ma non si è peraltro evidenziato un eventuale effetto positivo di maggior gettito in relazione ai singoli criteri di delega; l'inserimento della clausola di salvaguardia di cui al comma 6, di esclusione di maggiori oneri a carico dello Stato, ha consentito, peraltro, di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge. In relazione agli emendamenti trasmessi, oc-

corre, quindi segnalare gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.82, 1.111, 1.114, 1.115 e 1.122 che limitano la riscossione tramite concessionari o introducono modifiche che sembrano vincolare l'esercizio della delega; occorre, quindi, valutare se l'approvazione di taluni emendamenti può rendere inefficace la clausola di salvaguardia di cui al comma 6. Per ciò che concerne gli emendamenti 1.101, 1.99, 1.100 e 1.102, infine, la previsione di una graduazione del rimborso, nel limite di 4.000 miliardi, sembrerebbe consentire un parere di nulla osta.

Il sottosegretario MARONGIU sottolinea che quasi tutti gli emendamenti presentati incidono sulla logica complessiva della delega, impedendone l'esercizio nel rispetto della clausola di salvaguardia di cui al comma 6 e non consentendo di realizzare, con il recupero dell'evasione da riscossione, maggiori entrate secondo quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.111, 1.114, 1.115 e 1.122 in quanto, introducendo maggiori oneri, non consentono il rispetto della clausola di salvaguardia di cui al comma 6.

Il relatore MORANDO propone, quindi, di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.111, 1.114, 1.115 e 1.122, poichè l'introduzione di oneri potrebbe non consentire l'esercizio della delega nel rispetto della clausola di salvaguardia; propone, altresì, di formulare parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48 e 1.82, in quanto potrebbero ridurre le maggiori entrate attese dal provvedimento, pur non comportando maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Propone, infine, di esprimere parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

71<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(3434)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998*, approvato dalla Camera dei deputati: parere contrario;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(3393)** *Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri: rinvio dell'emissione del parere.

**COMMISSIONE SPECIALE****in materia di infanzia****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 LUGLIO 1998

**3ª Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mazzuca Poggiolini, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

*alla 10ª Commissione:*

**(2849) MANCONI.** – *Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati:* rinvio dell'emissione del parere;

**(3052) PIERONI ed altri.** – *Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile:* rinvio dell'emissione del parere;

**(3406) FIORILLO.** – *Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile:* rinvio dell'emissione del parere;

*alla 2ª Commissione:*

**(72) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri.** – *Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari:* parere favorevole;

**(159) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri.** – *Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari:* parere favorevole;

**(2675) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari:** parere favorevole.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 15*

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

---

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 15*

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

---

### **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 15*

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 15 e 15,30*

ORE 15

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

ORE 15,30

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale militare (3252).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma pluriennale di A/R n. SME 030/98 relativo all'approvvigionamento di n. 698 missili, 194 gripstock ed apparecchiature addestrative e logistiche del sistema missilistico c/a di autodifesa STINGER «Riprogrammabile» (RMP) (n. 302).
- Programma pluriennale di A/R SME 066/98 relativo all'acquisizione di 70 obici semoventi PzH 2000 con bocca da fuoco di calibro 155/52 (n. 303).
- Programma pluriennale di R/S SME 035/98 relativo alla partecipazione alla fase di EMD (Engineering and Manufacturing Development) di un obice ultraleggero da 155 mm (n. 304).
- Programma pluriennale di A/R SMM 033/98 relativo allo «Sviluppo e realizzazione prototipica di un sistema sonar per ausilio alla navigazione» (n. 305).

- Schema del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1998 (n. 300).

---

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 15*

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

---

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 8,30 e 15*

ORE 8,30

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (*Ap-*

*provato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri).*

- SERENA. - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
- SPECCHIA. - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).

*(Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento)*

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

#### *In sede consultiva*

#### Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite).*
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanziari (1181).

ORE 15

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 16,30*

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 16,30*

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 16,30*

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 9 e 16,30*

ORE 9

Interrogazioni.

ORE 16,30

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 16,30*

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 16,30*

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 16,30*

Votazioni per la elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

---

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia d'infanzia**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 13,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZILIO ed altri. - Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psichofisiche (2539).

- PERUZZOTTI ed altri. - Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (2546).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri)*.
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri)*.
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre)*.
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri)*.
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

## IV. Esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 8,30*

*Osservazioni e proposte su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione della direttiva 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285).
- Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 95/70/CE che stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (n. 295).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 95/29/CE che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (n. 296).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra in attuazione dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) (n. 294).

*In sede consultiva*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

## II. Esame dei disegni di legge:

- Deputati CORLEONE ed altri - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Nome in materia di attività produttive (3369).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1997 (*Doc. XIX, n. 3*).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 13,45*

Comunicazioni del Presidente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (A.S. n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dal Senato il 17 giugno 1998 - dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente del Senato per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori: Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto*).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 13,30*

Esame di una deliberazione in materia di Tribune politiche tematiche.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata  
individuazione dei responsabili delle stragi**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 19*

Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro:

- Audizione dell'onorevole Giovanni Galloni.
  - Audizione dell'onorevole Virginio Rognoni.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti  
gestori di forme obbligatorie di previdenza  
e assistenza sociale**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 8,30*

Seguito dell'esame dell'attività svolta dagli enti di previdenza ed assistenza sociale dal 1994 al 1997.

Relatori alla Commissione:

- sull'attività generale, sen. Michele DE LUCA;
  - su Cassa ragionieri periti commerciali, dep. GASPERONI;
  - su Cassa dottori commercialisti, dep. PAGLIUCA;
  - su Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sen. DE LUCA Michele.
  - su Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), sen. Roberto NAPOLI.
  - su Istituto postelegrafonici (IPOST), sen. PEDRIZZI.
  - su Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI), sen. MANFROI.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 13,30*

Audizione del dottor Biagio Insacco e del dottor Gaspare Sturzo, sostituti procuratori della direzione distrettuale antimafia di Palermo.

Comunicazioni del Presidente.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento  
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 9*

Audizione del Ministro dell'Interno Giorgio Napolitano sullo stato di attuazione della Convenzione Europol e sui recenti sbarchi di immigrati clandestini sulle coste della Puglia, della Sicilia e della Calabria.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA  
in ordine all'attuazione  
della riforma amministrativa  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Mercoledì 22 luglio 1998, ore 13,30*

Esame dello schema di decreto legislativo recante la «Istituzione del servizio centrale per i controlli tributari e gli studi di politica economica e fiscale», in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

---